

Patto di Stabilità

La normativa e la sua applicazione

(testo aggiornato al 12/06/2012)

A cura di:
Marco Sigaudò
Paolo Gros



Sommario

Introduzione	5
Obiettivo di saldo finanziario.....	8
Analisi allegato per il calcolo dell'obiettivo	9
Fase 1.....	9
Fase 2.....	10
Fase 3A – Enti non virtuosi	10
Fase 3B – Enti virtuosi.....	11
Fase 4 – Anno 2012	12
Facoltà delle regioni di rivedere il patto di stabilità interno per i propri enti locali	13
Patto regionale verticale	13
Patto regionale orizzontale	13
Importi da escludere nella determinazione del saldo finanziario	15
Avanzo e fondo.....	15
Stato di emergenza.....	15
Grande evento.....	17
Risorse da UE.....	17
Rilevazioni censuarie	17
Federalismo demaniale	18
Investimenti infrastrutturali	18
Parametri di virtuosità.....	19

Bilancio di previsione e approvazione.....	22
Monitoraggio adempimenti	24
Certificazione.....	25
Enti commissariati	26
Attività di controllo da parte della Corte dei conti.....	27
Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni all’ente.....	28
Riduzione fondo sperimentale di riequilibrio.....	29
Limite impegni spese correnti	29
Divieto di ricorrere all’indebitamento.....	29
Divieto di procedere ad assunzioni del personale.....	30
Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza	30
Mancato rispetto patto di stabilità interno – Sanzioni ai responsabili e agli amministratori.....	31
Patto regionale integrato	32
F.A.Q.	33
Personale.....	33
Contabili.....	34
Sanzioni.....	37
Appendice normativa	38
Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).....	38
Legge n. 183 del 13 novembre 2011 - Art. 31 (Patto di stabilità interno degli enti locali)	48
Legge n. 183 del 13 novembre 2011 - Art. 32 (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).....	55

Legge n. 111 del 15 luglio 2011 - Art. 20 (Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità).....	56
Gli autori.....	58

Introduzione

Il patto di stabilità interno, applicato al comparto degli enti locali fin dal 1999, è una regola che obbliga Comuni e Province a rispettare determinati obiettivi per consentire allo Stato italiano di rispettare i vincoli europei in tema di deficit di bilancio e indebitamento. Il mancato rispetto del patto di stabilità ha come conseguenza l'applicazione di un sistema sanzionatorio di impatto rilevante nella gestione dell'Ente.


Fino all'esercizio 2004 il patto di stabilità è stato impostato sulla base di un saldo finanziario da raggiungere entro la fine dell'anno; nello specifico si andavano a sottrarre le spese correnti nette alle entrate proprie.

Il biennio 2005/2006 è stato caratterizzato da una determinazione del tetto della spesa basata sulla somma delle spese in conto capitale e di quelle correnti, procedendo con lo storno di alcuni costi sostenuti per motivi sociali e procedimenti tecnici.

Dal 2007 è tornato il metodo del saldo finanziario, apportando alcune variazioni rispetto alla metodologia di calcolo adottata negli anni precedenti, prendendo in considerazione le entrate e le spese in una composizione più ampia e approfondita.

Dopo le modifiche al meccanismo del Patto di stabilità varate dall'anno 2011, le ulteriori novità per il 2012 riguardano i seguenti aspetti:

- a) l'estensione dei vincoli di finanza pubblica a tutti i comuni;
- b) l'aumento dell'importo complessivo della manovra;
- c) l'introduzione dei criteri di virtuosità;
- d) le modifiche al Patto regionalizzato;
- e) l'estensione delle fattispecie sanzionate.



Gli articoli 30, 31, e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014.

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A decorrere dal 2014 saranno soggetti al patto anche le Unioni di Comuni costituite fra i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata considerando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, rifacendosi ai dati ISTAT.

Comuni che devono aderire al patto di stabilità

2012: Comuni con popolazione superiore a 5.000 ab.

2013: Comuni con popolazione superiore ai 1.000 ab.

2014: Unioni dei Comuni sotto i 1.000 ab.

Sono confermate le regole per gli Enti di nuova istituzione per i quali:


- gli Enti istituiti successivamente all'anno 2009 saranno assoggettati al vincolo di finanza pubblica dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione;
- gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

Obiettivo di saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi. I comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti applicano invece la percentuale di seguito indicata: per gli anni 2013 e successivi pari a 15,4 per cento.

Percentuali da applicare sulla media spesa corrente		
	Anno 2012	Anni 2013 e successivi
Pop. superiore 5.000 ab.	15,6%	15,4%
Pop. superiore 1.000 ab.	Non soggetti al patto	15,4%

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.



Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato e richiamato in precedenza, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.